

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 376**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
concernente regolamento recante integrazioni al decreto  
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,  
concernente il riordino degli istituti tecnici

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  
e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 gennaio 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/249/17

Roma, 10 gennaio 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016.

*cordialità,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

allo Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Lo Schema di regolamento accluso alla presente Relazione illustrativa trae origine dalla Sentenza n. 6438/2015 — T.A.R. Lazio/Roma (giudicato di ottemperanza) SNALS — CONFISAL c/MIUR e MEF. Al riguardo, si precisa che con ricorso NRG 7363 del 2014, il sindacato SNALS — CONFISAL + altri ricorrevano al T.A.R. contro lo scrivente Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, con quale lo stesso TAR Lazio, sezione III bis, ha annullato i seguenti provvedimenti:

- a) il regolamento sugli istituti professionali di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87 nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti professionali;
- b) il regolamento sugli istituti tecnici di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici;
- c) i decreti interministeriali n. 61 e n. 62 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all'art. 1 ed alle Allegate Tabelle hanno individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario rispettivamente per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali;
- d) i decreti interministeriali n. 95 e 96 del 25 novembre 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali riportati al superiore punto c).

In questa sede torna utile specificare che con la pronuncia *de qua* l'A.G.A. disponeva:

- relativamente ai punti sub a) e b), l'annullamento dei Regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti disciplinanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nella parte relativa all'orario complessivo annuale degli istituti tecnici e degli istituti professionali, determinato in n. 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione;
- relativamente ai punti sub c) e d), l'annullamento dei decreti interministeriali che, rispettivamente in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del DPR 87/2010 e articolo 1, comma 4, del DPR 88/2010, disciplinavano la riduzione di orario delle classi seconde e terze (per il DPR 87/2010) e delle classi seconde, terze e quarte (per il DPR 88/2010) dei previgenti ordinamenti degli istituti professionali e tecnici, con validità ad esaurimento sino alla conclusione dell'ultima annualità attivata (2009/2010).

Occorre sottolineare che nell'originario ricorso proposto al TAR conclusosi con la sentenza n. 3527/2013 in esame, i ricorrenti SNALS — CONFISAL + altri richiedevano l'annullamento dei decreti interministeriali di cui ai punti sub c) e d), per omessa acquisizione del parere del CNPI e per carenza di motivazione in ordine alla rimodulazione degli orari in virtù di criteri del tutto discrezionali, che hanno portato ad impingere sulle discipline caratterizzanti i corsi in maniera indiscriminata.

Il TAR, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha annullato i suddetti decreti interministeriali ed, in aggiunta, ha annullato anche i due Regolamenti disciplinanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, limitatamente alle parti (articoli 5, comma 1, lettera b) in cui veniva determinato, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo annuale dei nuovi ordinamenti.

Risulta quanto mai opportuno evidenziare come tale ultima statuizione veniva pronunciata ancorché, tra gli originari motivi di ricorso, non fosse indicata alcuna questione di legittimità in relazione agli articoli 5, comma 1, lett. b) dei citati Regolamenti.

In seguito ad atto di significazione e diffida inoltrato dallo SNALS-CONFISAL allo scrivente Ministero, con il quale si richiedeva l'emanazione di atti e disposizioni attuative coerenti con le prescrizioni del T.A.R., questa Amministrazione rispondeva con la nota prot. 891 del 28 marzo 2014, definitivamente intervenendo anche circa l'esecuzione della sentenza n. 3527/2013 e osservando che, poiché la citata sentenza era stata emanata nel corso dell'a.s. 2013/2014, ultimo anno di vigenza degli



ordinamenti previgenti il riordino, non era più possibile alcuna variazione dell'orario annuale degli stessi.

\* \* \* \*

Successivamente, con ricorso NRG 7363 del 2014, i ricorrenti adivano il TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013 respingendo le argomentazioni *a contrario* proposte dall'Amministrazione con la nota 891/2014 sopra indicata e l'interpretazione del Ministero in ordine all'efficacia della sentenza limitata al regime transitorio del passaggio al nuovo ciclo.

Richiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le seguenti conclusioni:

- condannare l'Amministrazione a dare piena ottemperanza alla sentenza n. 3527/2013 anche previa nomina di un *commissario ad acta*;
- annullare la nota ministeriale n. 891 del 28 marzo 2014.

Risulta utile a questo punto considerare che il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, osservava che, sia nei Regolamenti, sia nei decreti interministeriali impugnati, non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari nelle due tipologie di istituti tecnici e professionali.

In fatto ed in diritto, infatti, l'A.G.A. ha evidenziato che:

- *"l'obiettivo dell'annullamento dei Regolamenti di cui ai dd.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 e dei decreti interministeriali n. 61 e 62 del 2010, oltre che di quelli ai numeri 95 e 96 dello stesso anno, consisteva nello stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie recate in entrambi gli atti generali dall'articolo 5, comma 1, lettera b) fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale docente ed ATA recate dai provvedimenti interministeriali pure impugnati"* [sottolineature n.d.r.];
- in generale nei decreti interministeriali e nelle tabelle ad essi allegate non erano stati determinati i criteri per la riduzione degli orari nei due tipi di istituti tecnici e professionali, limitandosi il Ministero a circoscrivere l'intervento riduttivo alle sole ore di lezione e non agli ordinamenti che rimangono invariati;
- le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, *"affidando in sostanza ai dirigenti scolastici, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"*, tra l'altro, *"il complesso adempimento di determinare la distribuzione degli orari recata dai due Regolamenti tra le varie materie, senza però sapere da una norma di rango primario fino a che punto essi possono spingersi, in assenza della indicazione dei criteri con i quali la riduzione è stata operata"* [sottolineature n.d.r.].

In buona sostanza, il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;
2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

Alla luce dei fatti e delle decisioni sopra richiamati, in considerazione della *causa petendi* che ha dato luogo al giudicato dell'A.G.A. e dell'interesse dei ricorrenti individuato dal TAR, unitamente alle indicazioni fornite circa le soluzioni per giungere all'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013, si presenta l'esigenza di procedere all'integrazione del Regolamento n. 88 del 2010 al fine di rendere



trasparenti e formalizzare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

A questo proposito, si chiarisce che la formalizzazione ed esplicitazione dei predetti criteri è stata condotta ricostruendo l'iter concettuale e logico che ha presieduto l'emanazione del suddetto Regolamento. In particolare si è tenuto conto dei materiali di lavoro realizzati dalle apposite commissioni di esperti, primo fra tutto il documento "Persona, tecnologie, professionalità", dei contributi acquisiti dalle parti sociali e dagli *stakeholder* coinvolti, delle relazioni illustrative presentate ai vari soggetti istituzionali coinvolti per la relativa approvazione ed ogni altro supporto idoneo allo scopo.

Ai fini della puntuale esecuzione della sentenza 6438/2015, considerato che il Regolamento di riordino degli istituti tecnici è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la presentazione del presente Schema di Regolamento di integrazione si dà avvio all'iter di approvazione secondo il citato art. 17, comma 2, della legge 400/88 per il quale è richiesta la proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la preliminare e conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per la conclusiva emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'elaborazione dello Schema di regolamento accluso alla presente Relazione illustrativa, soddisfa, quindi, le prescrizioni del Giudice dell'ottemperanza attraverso la formulazione dei criteri con i quali è stato definito l'orario annuale complessivo degli istituti tecnici.

In particolare, seguendo l'iter logico-giuridico percorso dall'A.G.A., viene inserito, nell'articolo 5 del regolamento originario, il comma *1-bis*, avente la funzione di specificare i criteri di determinazione dell'orario complessivo delle lezioni, indicando tra essi, quelli suggeriti dal Giudice Amministrativo, attinenti l'individuazione delle cosiddette "classi atipiche" di materie, sulla base delle specifiche che il Ministero annualmente dirama alle istituzioni scolastiche (criteri consistenti nel "*salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica*" riportati nella lettera j) del comma *1-bis* del presente Regolamento.

Lo Schema di regolamento si compone di due articoli:

Art. 1, comma 1: riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del d.P.R. n. 87 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;

Art. 1, commi 2 e 3: introduce il comma *1-bis* riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati e coordina le nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nel successivo articolo 7.

Art. 3: riporta le disposizioni finali e di chiusura.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

allo Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Lo Schema di regolamento accluso alla presente Relazione tecnico-finanziaria trae origine dalla Sentenza n. 6438/2015 — T.A.R. Lazio/Roma (giudicato di ottemperanza) SNALS — CONFSAI c/MIUR e MEF e viene diffusamente commentato nella Relazione illustrativa alla cui lettura si fa espresso rinvio.

Dall'attuazione del presente Regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione della disciplina in esame, infatti, costituisce - come esaustivamente specificato nella Relazione illustrativa - esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 6438/2015 per omessa indicazione, nel Regolamento di riordino degli istituti tecnici di cui al d.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, dei criteri in base ai quali veniva determinato l'orario complessivo annuale delle lezioni del relativo nuovo ordinamento.

I contenuti del provvedimento in esame costituiscono, pertanto, una integrazione al d.P.R. 88 del 2010, non incidente sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive (e corrispondente quantificazione dell'impatto finanziario), con l'esclusivo scopo di esplicitare, sul piano formale e normativo, i criteri che hanno presieduto la definizione dell'orario complessivo annuale dei percorsi degli istituti tecnici e che hanno trovato prima applicazione nell'anno scolastico 2010/2011.

Si ribadisce in questa sede che la definizione dei citati criteri non è resa *ex novo* ma attraverso la ricostruzione logico-concettuale, supportata anche da presupposti documentali, degli studi ed analisi che hanno preceduto l'emanazione del Regolamento ex d.P.R. n. 88 del 2010.





*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Legislativo*

Schema di Regolamento recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, modifica il Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 recante la disciplina ed il riordino delle norme generali relative agli istituti tecnici statali. L'intervento si rende necessario al fine di dare esecuzione ad un giudicato che ha annullato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, nella parte in cui, nella definizione della nuova struttura ordinamentale dell'istruzione tecnica, non ha dettato i criteri attraverso i quali si è giunti alla composizione del nuovo orario curricolare complessivo. Nel caso di specie, rispetto all'assetto ordinamentale previgente al predetto DPR n. 88 del 2010, è stata infatti operata una riduzione delle ore di insegnamento; ad avviso del TAR Lazio - Sezione III Bis tale rideterminazione dell'orario complessivo operata dal DPR non conteneva i criteri attraverso i quali si è giunti alla nuova configurazione oraria. Pertanto, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, il Giudice Amministrativo ha annullato il DPR n. 88 del 2010 sugli istituti tecnici, nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici.

Il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione del Regolamento n. 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;

2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Il regolamento in esame integra il DPR n. 88 del 2010 limitatamente ad alcuni articoli, al fine di dare esecuzione al giudizio di ottemperanza. In particolare, l'intervento normativo opera nel seguente modo sull'articolo 5 e sull'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010:

- riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del DPR n. 88 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;

- introduzione, sempre all'articolo 5, del comma 1-bis riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati;

- coordinamento delle nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nell'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010, appositamente novellato.

Le disposizioni, quindi, integrano e modificano esclusivamente l'articolo 5 e l'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. L'adozione del Regolamento è comunque subordinata, in conformità con il provvedimento originario e comunque per espressa previsione della norma autorizzatoria, all'acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**  
 Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano aspetti dell'ordinamento scolastico interno.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**  
 Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**  
 La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**  
 Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**  
 Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**  
 Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
 Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.
- 17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**  
 E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**  
 Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione nella misura in cui si opera l'integrazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del dPR n. 88 del 2010, come indicato in sede di Giudizio di ottemperanza.

- 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo  
L'intervento non produce effetti abrogativi impliciti né espliciti.
- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente  
Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo  
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.
- 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione  
Non sono previsti atti attuativi ulteriori.
- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.  
Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Analisi di impatto della regolamentazione

### **SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

L'intervento normativo si rende necessario al fine di dare esecuzione ad un giudicato che ha annullato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, nella parte in cui, nella definizione della nuova struttura ordinamentale dell'istruzione tecnica, non ha dettato i criteri attraverso i quali si è giunti alla composizione del nuovo orario curricolare complessivo. Nel caso di specie, rispetto all'assetto ordinamentale previgente al predetto DPR n. 88 del 2010, è stata infatti operata una riduzione delle ore di insegnamento; ad avviso del TAR Lazio – Sezione III Bis tale rideterminazione dell'orario complessivo operata dal DPR non conteneva i criteri attraverso i quali si è giunti alla nuova configurazione oraria. Pertanto, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, il Giudice Amministrativo ha annullato il DPR n. 88 del 2010 sugli istituti tecnici, nella parte in cui all'art. 5, comma 1 lett. b) determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici.

Successivamente, con ricorso NRG 7363 del 2014, i ricorrenti adivano il TAR per l'ottemperanza della sentenza n. 3527/2013 respingendo le argomentazioni *a contrario* proposte dall'Amministrazione e l'interpretazione del Ministero in ordine all'efficacia della sentenza limitata al regime transitorio del passaggio al nuovo ciclo.

Richiedevano, pertanto, l'accoglimento del ricorso con le seguenti conclusioni:

- condannare l'Amministrazione a dare piena ottemperanza alla sentenza n. 3527/2013 anche previa nomina di un *commissario ad acta*;
- annullare la nota ministeriale n. 891 del 28 marzo 2014.

Il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, osservava che, sia nel Regolamento, sia nel decreto interministeriale impugnato, **non risultavano essere stati definiti i criteri secondo i quali era stata operata la riduzione degli orari nell'istruzione tecnica.**

In fatto ed in diritto, infatti, l'A.G.A. ha evidenziato che:

- *"l'obiettivo dell'annullamento dei Regolamenti di cui ai dd.PP.RR. n. 87 e 88 del 2010 e dei decreti interministeriali n. 61 e 62 del 2010, oltre che di quelli ai numeri 95 e 96 dello stesso anno, consisteva nello stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie recate in entrambi gli atti generali dall'articolo 5, comma 1, lettera b) fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale*



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*docente ed ATA recate dai provvedimenti interministeriali pure impugnati" [sottolineature n.d.r.];*

- in generale nei decreti interministeriali e nelle tabelle ad essi allegate non erano stati determinati i criteri per la riduzione degli orari nei due tipi di istituti tecnici e professionali, limitandosi il Ministero a circoscrivere l'intervento riduttivo alle sole ore di lezione e non agli ordinamenti che rimangono invariati;
- le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, *"affidando in sostanza ai dirigenti scolastici, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"*, tra l'altro, *"il complesso adempimento di determinare la distribuzione degli orari recata dai due Regolamenti tra le varie materie, senza però sapere da una norma di rango primario fino a che punto essi possono spingersi, in assenza della indicazione dei criteri con i quali la riduzione è stata operata"*.

Pertanto il TAR Lazio, giudicando sull'ottemperanza, valutati gli interessi dei ricorrenti, ha indicato le modalità con le quali l'Amministrazione è chiamata ad ottemperare, secondo i seguenti principi:

1. integrazione dei due Regolamenti n. 87 e 88 del 2010 con i criteri in base ai quali sono state operate le riduzioni di orario;
2. indicazione, a titolo esemplificativo, del contenuto dei suddetti criteri.

Per l'esecuzione della sentenza in parola è stato nominato un Commissario ad acta.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

Obiettivo del presente intervento normativo è quello di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio – Sezione III Bis nelle modalità indicate nel giudizio di ottemperanza, ovvero:

- ✓ riformulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del DPR n. 88 del 2010 specificando che la determinazione dell'orario complessivo annuale dovrà rispondere ai criteri successivamente indicati;
- ✓ introduzione, sempre all'articolo 5, del comma 1-bis riguardante la determinazione dei criteri sopra richiamati;
- ✓ coordinamento delle nuove disposizioni introdotte con quelle riportate nell'articolo 7 del DPR n. 88 del 2010, appositamente novellato.

Tali modifiche consentiranno di dare esecuzione alla sentenza senza modificare l'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica.

- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**  
L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla risoluzione del contenzioso venutosi a creare a seguito della citata sentenza del TAR Lazio –



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Sezione III Bis, attraverso l'esplicitazione dei criteri attraverso cui si è giunti alla rimodulazione dell'orario complessivo, non comportando il predetto intervento alcuna modifica all'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica.

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Principali destinatari dell'intervento sono gli studenti dell'istruzione tecnica che, attualmente, si attestano a n. 833.934 unità. Sono inoltre destinatari del provvedimento: 1) docenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione in quanto operanti nell'ambito dell'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica; 2) l'amministrazione scolastica, centrale e periferica; 3) n. 2.054 istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione tecnica.

**SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Non è stata svolta alcuna forma di consultazione pubblica in quanto l'oggetto dell'intervento è esclusivamente quello di integrare il DPR n. 88 del 2010 e dare così esecuzione al Giudicato con le modalità operative indicate nel Giudizio di ottemperanza.

**SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

La scelta dell'Opzione Zero non è stata valutata in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario a seguito di Giudizio di ottemperanza su una sentenza passata in giudicato.

**SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento è necessaria per dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio – Sezione III Bis.

**SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, in quanto l'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica non muterà tenuto conto del fatto che le modifiche proposte rappresentano esclusivamente l'estrinsecazione normativa dei criteri già adottati in sede di redazione dell'originario DPR n. 88 del 2010.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non produce effetti sulle PMI.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per i cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione e determinerà anche un risparmio di spesa.

**SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE**

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

**SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

- A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione con indirizzi dell'istruzione tecnica.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche coinvolti.

- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

**SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE**

**SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Sezione non dovuta.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE  
REGOLAMENTO RECANTE INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 88, CONCERNENTE IL RIORDINO DEGLI  
ISTITUTI TECNICI A NORMA DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO  
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1-ter, del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo il quale, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO l'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla lettera f, del citato articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate *“anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio”*;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64,



- comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalità - gli istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessità di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTI in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a), dell'appena citato regolamento di riordino degli istituti tecnici che dettano criteri per l'organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonché per l'articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni, la quale *“è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici”*;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio, sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto del



Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 nella parte in cui “*determina, senza indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti tecnici*”;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;

CONSIDERATO che per l’esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell’orario complessivo, ferma restando l’applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;

RITENUTO di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all’istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione reso nell’adunanza del \_\_\_\_\_;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del \_\_\_\_\_;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del \_\_\_\_\_;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA  
il seguente regolamento

ART. 1

*(Criteri per la definizione dell’orario complessivo annuale degli istituti tecnici)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ *e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis del presente articolo.*”.
2. All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis. L’orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è definito secondo i seguenti criteri:*
  - a) *razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell’ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;*
  - b) *ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;*
  - c) *conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti*
  - d) *ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’introduzione di metodologie didattiche innovative;*



- e) *definizione di piani di studio il cui impianto curriculare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;*
  - f) *previsione di piani di studio con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti;*
  - g) *adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;*
  - h) *dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni."*
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, dopo la parola: "*produttivo*" sono aggiunte le seguenti: "*tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del presente regolamento*".

ART. 2  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente disposto con il presente regolamento, continuano ad applicarsi integralmente le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



5527/2016 il 5 DIC 2016  
Numero \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2016

**NUMERO AFFARE 02155/2016**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante  
*“integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,  
concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4 del  
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
agosto 2008, n. 133”.*

### LA SEZIONE

Vista la nota del 18 novembre 2016, prot. n. 5059, di trasmissione  
della relazione del 15 novembre 2016, pervenuta alla segreteria della  
Sezione il 21 novembre 2016, con la quale il Ministero  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del  
Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 18 novembre 2016, prot. n. 5059, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, recante *“integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

In relazione al precitato schema di decreto il Ministero proponente ha evidenziato, in via preliminare, che il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 3527 dell'8 aprile 2013, ha proceduto ad annullare - in accoglimento del ricorso n.r.g. 5836 del 2010, proposto dal sindacato Snals-Confsal (Sindacato autonomo lavoratori della scuola) - il regolamento relativo agli Istituti tecnici di cui al citato d. P.R. 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui all'art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, una riduzione dell'orario complessivo annuale per gli Istituti tecnici.

Il succitato sindacato, ritenendo che l'Amministrazione non avesse *“minimamente ottemperato alla sentenza”* del Tar, presentava un ricorso per ottemperanza al giudicato (n.r.g. 7363 del 2014).

Il ricorso veniva accolto dal giudice adito con la sentenza n. 6438 del 2015, con la quale è stato nominato un commissario *ad acta* - nella persona del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale d'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca - al fine di procedere alle necessarie integrazioni al regolamento *de quo*.

La sentenza, inoltre, allo scopo d'indicare il possibile contenuto dei criteri con i quali dovrebbe essere integrato il Regolamento impugnato (ed altro regolamento contestualmente oggetto di impugnazione: v. *infra*) - e precisando di non voler arrivare a sostituirsi alla Amministrazione - ha osservato che, ad esempio, il contenuto delle note con le quali annualmente il Ministero individua le cosiddette "*classi atipiche*" di materie potrebbe confluire nel Regolamento in guisa di criteri di determinazione delle riduzioni di orario".

Al fine di ottemperare alla sentenza da ultimo citata il dicastero proponente ha, quindi, predisposto lo schema di regolamento in esame, volto a "*rendere trasparenti e a formalizzare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli Istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*".

Lo schema è composto da due articoli e, segnatamente: dall'articolo 1 ("*Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici*") che introduce un comma 1 *bis* all'art. 5 del d. P.R. n. 88 del 2010, recante i criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici, e che prevede delle ulteriori modifiche di coordinamento al succitato d. P.R.; e dall'articolo 2 ("*Disposizioni finali*"), che dispone che continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo d. P.R. n. 88 del 2010 per quanto non previsto dal presente schema, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il dicastero referente ha, altresì, riferito di aver proceduto all'individuazione dei succitati criteri attraverso una ricostruzione "*dell'iter concettuale e logico che ha presieduto l'emanazione del suddetto regolamento*" e tenendo conto "*dei materiali di lavoro realizzati dalle*

*apposite commissioni di esperti - primo fra tutti il documento «Persona, tecnologie, professionalità» - dei contributi acquisiti dalle parti sociali e dagli stakeholder coinvolti, delle relazioni illustrative presentate ai vari soggetti istituzionali coinvolti per la relativa approvazione e di ogni altro supporto idoneo allo scopo».*

L'Amministrazione ha infine comunicato di aver inserito il criterio di cui alla lettera h) del nuovo comma 1 *bis* dell'art. 5, proprio al fine di ottemperare a quanto "suggerito" dal Tar in via esemplificativa tramite la sentenza precedentemente citata.

In relazione all'*iter* seguito dall'Amministrazione per la predisposizione del decreto in esame, la medesima Amministrazione ha evidenziato di aver sottoposto lo schema *de quo* alla procedura di approvazione prevista dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 - atteso che il regolamento di cui al d. P.R. n. 88 del 2010, oggetto delle modifiche recate dal presente decreto, è stato approvato secondo tale *iter* - e di aver acquisito, sullo schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2016, il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota del 15 luglio 2016, prot. n. 9357, nonché il parere della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 29 settembre 2016, e quello del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), formulato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Inoltre, il dicastero proponente ha proceduto - contestualmente alla predisposizione dello schema in esame, volto ad integrare il citato d. P.R. n. 88 del 2010 - a predisporre anche un decreto finalizzato ad integrare il d. P.R. n. 87 del 2010, di contenuto sostanzialmente identico a quello del d. P.R. n. 88 del 2010, ma concernente gli istituti professionali. E ciò in considerazione del fatto che anche il citato d.

P.R. n. 87 del 2010 è stato oggetto sia di parziale annullamento, per identici vizi e con le medesime motivazioni, da parte della sentenza del Tar per il Lazio n. 3527 del 2013, sia della sentenza di ottemperanza n. 6438 del 2015, recante su di esso le medesime statuizioni di esecuzione poste con riferimento al d. P.R. n. 88 del 2010.

Infine, lo schema di decreto in esame ha ottenuto il visto di conformità (la cosiddetta "bollinatura") dalla Ragioneria generale dello Stato e risulta corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall'analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

Considerato.

2. Lo schema di decreto in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre alcune "integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici..." e, segnatamente, a individuare i criteri che hanno portato alla definizione degli orari del nuovo ordinamento degli Istituti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del medesimo d. P.R., in ossequio a quanto statuito dal Tar per il Lazio con la sentenza n. 6438 del 2015.

3. Tanto premesso, la Sezione, per quanto concerne l'iter che ha preceduto la predisposizione dello schema in esame, ritiene, sotto un primo profilo, che la decisione di procedere all'individuazione dei succitati criteri attraverso la ricostruzione "dell'iter concettuale e logico che ha presieduto all'emanazione" del d. P.R. n. 88 del 2010 - oggetto delle modifiche ed integrazioni previste dallo schema all'esame - risulti conforme a criteri di logica e razionalità mentre, sotto un secondo profilo, non può che condividere la scelta di sottoporre il decreto in esame al medesimo iter attraverso il quale è stato approvato il citato

decreto n. 88 del 2010, ovvero quello previsto dall'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in conformità con quanto disposto dalla norma in base alla quale è stato adottato il d. P.R. oggetto delle integrazioni in esame, ovvero l'art. 64, comma 4 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione da ultimo citata, inoltre, prevede espressamente che il decreto relativo al riordino degli istituti tecnici deve essere adottato *“ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* come, peraltro, confermato dallo stesso dicastero proponente con la relazione in epigrafe.

In relazione a tale circostanza la Sezione non può esimersi dal constatare che dalla documentazione depositata presso la segreteria della Sezione stessa non emerge l'esistenza di un vero e proprio concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, viceversa richiesto dalla succitata disposizione: in atti vi è, infatti, soltanto una nota del 15 luglio 2016, prot. n. 9357, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale quest'ultimo rileva di *“non avere osservazioni da formulare”* sullo schema in esame.

Orbene, come più volte sottolineato dalla Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si afferma nella nota da ultimo citata in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell'iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: il concerto, conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro, e non sotto la forma di semplice nulla osta, con la conseguenza che - al fine di evitare che la suddetta omissione si

rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame - è necessario che l'Amministrazione referente acquisisca tale concerto prima di sottoporre il decreto stesso all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che il dicastero proponente, nell'ambito del procedimento prodromico alla stesura del decreto *de quo*, ha correttamente acquisito, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione legislativa di cui al citato art. 64, comma 4 del d.l. n. 112 del 2008, i pareri della Conferenza Unificata, che ha formulato il proprio favorevole avviso nella seduta del 29 settembre 2016, e del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), espresso nella seduta del 4 ottobre 2016.

Il CSPI, tramite il parere da ultimo citato - *“pur riconoscendo le difficoltà del MIUR ... di dover formulare i criteri che avrebbero dovuto conformare la nuova realtà degli Istituti tecnici e professionali ... e che medio tempore si è già realizzata”* - si è espresso in senso critico relativamente alle modifiche recate dal presente decreto, formulando alcune specifiche osservazioni concernenti il contenuto dei criteri enucleati dallo schema *de quo*.

4. Per quanto concerne il merito del decreto in esame la Sezione, in via preliminare, ritiene opportuno evidenziare che la valutazione relativa alla conformità di quest'ultimo a quanto disposto dalla sentenza del Tar per il Lazio n. n. 6438 del 2015 non esclude né limita le competenze riservate dall'art. 114, comma 6 c.p.a. al giudice dell'ottemperanza, qualora adito dai soggetti a ciò legittimati.

Tanto premesso, la Sezione ritiene, sempre con riferimento al contenuto del decreto in esame, che i criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici, recati dall'art. 1,

comma 2 del decreto in esame, non risultano né illogici né irragionevoli poiché dai medesimi è possibile desumere - al di là della loro formulazione non sempre chiara - le ragioni che potrebbero giustificare la decurtazione dell'orario complessivo annuale degli Istituti tecnici prevista dal precitato art. 5 del d.P.R. n. 88 del 2010.

Detti criteri, pertanto, rientrano nella discrezionalità tecnica demandata al dicastero proponente nella materia *de qua*, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la Sezione non ha specifici rilievi da formulare.

Per quanto concerne i rilievi formulati dal CSPI con il parere reso nella seduta del 4 ottobre 2016 - volti ad evidenziare che i precitati criteri non sarebbero adeguati a giustificare *ex post* la decurtazione dell'orario annuale avvenuta con il riordino del 2010 - la Sezione rileva che le predette osservazioni impingono nel merito delle scelte compiute dal dicastero proponente e quantomeno parzialmente nell'ambito di competenza del Giudice dell'ottemperanza.

Tuttavia - in considerazione della delicatezza della materia e del contenzioso amministrativo che sulla stessa si è registrato - la Sezione ritiene opportuno invitare l'Amministrazione a valutare le osservazioni formulate dal CSPI ed in particolare quelle volte a esplicitare con maggior precisione i criteri di cui alle lettere a), e) ed f) dell'art. 1, comma 2 del decreto *de quo*, al fine di precisare la portata dispositiva dei parametri ivi indicati prima della sua approvazione definitiva o quantomeno, come richiesto dal CSPI stesso, nell'ambito del riordino della materia in esame ai sensi della legge di delega n. 107 del 2015.

5. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che il decreto in esame meriti parere favorevole con le osservazioni di cui ai precedenti nn. 3 e 4.

La Sezione, infine, per quanto concerne il profilo redazionale, suggerisce all'Amministrazione, in sede di stesura definitiva del presente schema, di:


- a) raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo seguendo l'ordine gerarchico delle fonti e, all'interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in ordine cronologico;
- b) anteporre, nel preambolo, la frase "*Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400...*" alla frase "*Acquisito il parere del Consiglio di Stato...*", trattandosi del riferimento normativo in base al quale è stato richiesto il parere di questo Consiglio di Stato;
- c) sopprimere il comma 1 dell'art. 2 del decreto, atteso che quanto ivi previsto risulta pleonastico e privo di effettiva valenza dispositiva.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia




IL PRESIDENTE

Luigi Carbone



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini  


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Legislativo del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 12 pagine, tenuto presso l'AOO AOOUFFLEG



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

*Parere, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Repertorio atti n. 142 / CUDel 29 settembre 2016

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 settembre 2016;

**VISTO** l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

**VISTA** la nota DAGL n. 0008394 del 12 agosto 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di regolamento recante "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 agosto 2016, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

**VISTA** la nota del 18 agosto 2016 con la quale il predetto schema di regolamento è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno comunicato, per le vie brevi, l'avviso favorevole sullo schema di provvedimento in parola;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", trasmesso, con nota DAGL n. 0008394 del 12 agosto 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
On. Avv. Enrico Costa



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**SCHEMI DI REGOLAMENTO RECANTI "INTEGRAZIONI AI DD.PP.RR. 87 E 88/2010 CONCERNENTI IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI A NORMA DELL'ART 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008".**

Con la nota n. 20159 del 16 agosto 2016 il MIUR ha trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, al fine di acquisirne il prescritto parere, due schemi di regolamento recanti integrazioni rispettivamente al DPR 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, e al DPR 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici.

Le integrazioni, che si sono rese necessarie a seguito dell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3527 dell' 8 aprile 2013, consistono nell'aggiunta del comma 1- bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del comma 1-bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 88.

**I contenuti**

I due schemi di regolamento in esame riguardano i "Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli Istituti tecnici e professionali". Essi sono composti da due articoli di contenuto identico, salvo alcune specifiche relative alle due filiere ordinarie: per gli istituti tecnici all'art. 1, lettera g), si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore*" mentre per gli istituti professionali all'art.1, lettera g) si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica*".

Il comma 1-bis aggiunto esplicita i criteri con cui si è provveduto alla costruzione dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici e professionali:

- a) *razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell' ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità , salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;*
- b) *ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell' ultimo anno;*
- c) *ore di 60 minuti non comprimibili;*
- d) *sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e introduzione di metodologie didattiche innovative;*
- e) *complementarità tra le diverse discipline e valorizzazione del legame tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica;*
- f) *individuazione di un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del precedente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso;*
- g) *ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di*

*indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio e quinto anno. In particolare il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo: ...*

*h) equilibrato assortimento delle discipline di studio al fine di*

- assicurare l'ottimale determinazione delle cattedre,*
- salvaguardare la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico*
- tutelare la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.*

### **Il parere**

I provvedimenti proposti forniscono una risposta tardiva alla sentenza del TAR Lazio 3527/2013, e rispondono esclusivamente alla parte che imponeva al MIUR l'esplicitazione dei criteri con cui sono stati elaborati gli orari complessivi annuali per gli Istituti tecnici e professionali a seguito del riordino previsto dall'art. 64 della legge 133/08 e dal piano programmatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il riordino dell'Istruzione tecnica e professionale disegnato dai DD.PP.RR. 87 e 88 ha previsto il passaggio da 36 a 32 ore settimanali già dall'anno scolastico di avvio del riordino, 2010/2011, ed ha inciso, linearmente e contemporaneamente, dalla classe prima alla classe terza nei professionali e dalla classe prima alla classe quarta nei tecnici, senza criteri di gradualità, venendo meno al patto formativo stipulato tra scuola e famiglia all'atto dell'iscrizione (osservazioni già emerse nel parere del CNPI del 26 agosto 2010).

Le riduzioni hanno riguardato il nucleo caratterizzante i percorsi di Istruzione tecnica e professionale: le attività laboratoriali e quelle discipline per le quali l'ordinamento prevedeva insegnamenti in compresenza. Per utilizzare le stesse parole dell'amministrazione, la riduzione è stata fatta *sulle "materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario"*, determinando una diminuzione nelle quote dell'organico dei profili tecnici.

~~Tutto ciò premesso, si esprime il parere nei seguenti termini:~~

Le integrazioni proposte dai provvedimenti in esame si limitano ad individuare i criteri con cui motivare *ex post* la riduzione di orario effettuata e le scelte compiute con il riordino del 2010.

Nello specifico, di seguito, vengono analizzati e discussi i singoli criteri proposti.

***a) Razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell'ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C***

Non è chiaro in che modo la riduzione delle materie professionalizzanti, delle ore di laboratorio e delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici possa aiutare a salvaguardare la coerenza tra i percorsi, i titoli di studio e i profili in uscita. Sebbene si ritenga necessario un intervento di razionalizzazione delle centinaia di sperimentazioni esistenti, per dare un quadro di riferimento comune, è opportuno sottolineare che la "razionalizzazione" prevista dalla norma è cosa ben diversa dalla "riduzione".

***b) Ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una***

***prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno***

Anche in questo caso, una diversa ripartizione delle ore di laboratorio nel corso del quinquennio, non può essere ritenuta un criterio per giustificare una complessiva riduzione delle ore di laboratorio.

***c) Conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti***

Questo criterio deve essere coniugato con le opportunità di flessibilità oraria che ogni singola istituzione scolastica autonoma ha facoltà di attuare, come disposto dal DPR 275/1999, all'articolo 4 comma 2 lettera b: *"la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui"*.

***d) Ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e della introduzione di metodologie didattiche innovative***

Anche in questo caso è data ampia facoltà alle singole istituzioni scolastiche autonome di riorganizzare l'impegno orario richiesto, ad esempio mediante *"l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività"* di utilizzare metodologie didattiche innovative per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento e di garantire la sostenibilità dell'impegno orario.

\*Per quanto riguarda le scuole con insegnamento di lingua slovena vedasi nota allegata al presente parere.

***e) Definizione di piani di studio il cui impianto curricolare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto da una istruzione di tipo tecnico-professionale e la cultura umanistica***

La necessità di adottare una qualsiasi forma di *"complementarità"* tra le diverse discipline non implica necessariamente, né giustifica, una *"riduzione"* oraria di alcune di esse (per di più, di quelle caratterizzanti l'indirizzo). La loro compressione, infatti, in un contesto sempre più orientato al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze non può prescindere da ore laboratoriali e di indirizzo, naturalmente non a scapito delle materie di area comune quale asse portante di una formazione solida e al tempo stesso flessibile.

***f) Previsione di piani di studi con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti***

L'individuazione di un numero di discipline adeguate al conseguimento dei risultati,

anche ipotizzando una loro riduzione, potrebbe rappresentare un intento condivisibile, specie nell'ottica di una reale "razionalizzazione" e "ridefinizione" dei piani di studio che miri a ridurre il numero dei docenti afferenti ai singoli consigli di classe. Non è chiaro come questo criterio abbia guidato le scelte del riordino che presenta ancora elementi di parcellizzazione anche nella composizione dei singoli consigli di classe. ...

***g) Adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato nell'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo.***

Una diversa distribuzione delle discipline dell'area generale e dell'area di indirizzo non può giustificare una riduzione complessiva delle discipline caratterizzanti il percorso di studio.

Il tasso di dispersione scolastica concentrato nel biennio degli istituti professionali impone una riflessione sulle scelte fatte che sono andate nella direzione di una licealizzazione dei percorsi.

***h) Dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.***


Si ritiene ci sia una contraddizione fra quanto affermato e le scelte operate nella costruzione di quadri orari che non hanno determinato gli obiettivi voluti: "una ottimale distribuzione delle cattedre", "la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico" e "la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi" ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

\*\*\*

In conclusione pur riconoscendo la difficoltà del MIUR, difficoltà parimenti sofferte da questo Consiglio, di dover formulare i criteri che avrebbero dovuto conformare la nuova realtà ordinamentale degli istituti professionali e tecnici ( di cui ai DD.PP.RR. 87 e 88/2010) e che medio tempore si è già realizzata non raggiungendo gli obiettivi attesi, non si può che valutare negativamente quella prassi e di riflesso i criteri che dovrebbero fornirle copertura.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il CSPI auspica che gli schemi di regolamento oggetto del presente parere vengano rivisti in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 181, lettera c), della legge 107/2015, anche al fine di dotare questa filiera delle necessarie figure tecnico-professionali.

IL PRESIDENTE CSPI  
Francesco Scrima



Roma, 4 ottobre 2016

*Consiglio C. n. 1*

In merito alla richiesta di parere sugli schemi di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88 :

- visti i criteri definiti per l'orario annuale complessivo in special modo all'articolo 1 comma 2 c: *conformazione dei piani di studi in base ad una quota orario non comprimibile di 60 minuti*
- e preso atto che il quadro orario in vigore negli istituti tecnici e negli istituti professionali nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena del FVG è fissato in 1188 ore ossia 36 ore settimanali

si evidenzia un'oggettiva difficoltà per tali scuole nel ponderare, come espresso nell'articolo 1 comma 2 d:

*i quadri orari tenuto conto in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti.*

Si fa perciò presente al governo:

- la necessità di dare seguito a quanto previsto nell'articolo 9 comma 3 del DPR 15 marzo 2010 n. 87 e 88 recependo anche per le suddette scuole le indicazioni degli organismi internazionali sulla sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti che il sistema d'istruzione tecnica e professionale nazionale ha già recepito con l'attuazione dei citati decreti;
- l'opportunità di rivedere sia per gli istituti tecnici che per quelli professionali con lingua d'insegnamento slovena il monte ore complessivo annuo senza modificare l'impianto disciplinare, adeguando però l'impegno orario richiesto agli studenti come del resto è già stato fatto per altre realtà scolastiche plurilingui.

Non appare superfluo ribadire che per l'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia la Commissione scolastica regionale<sup>1</sup> d'intesa con il Dipartimento per l'Istruzione ha già efficacemente risolto problemi specifici relativi ai quadri orario come nel caso dell'introduzione di un'ora di geografia generale ed economica in una delle classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali, prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge n. 128/2013.

1

<sup>1</sup> Art. 13, comma 3 della L. n. 38/2001, con cui si è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua e D.P.C.M. n. 288/2006, con cui è stato adottato il regolamento di composizione e funzionamento della Commissione.

Infine, corre l'obbligo di sottolineare che per le scuole in argomento il problema dei quadri orari e della loro sostenibilità per gli studenti riguarda l'intero ciclo di secondo grado.